

DIRETTIVA (UE) 2019/2235 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2019

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ dispone, a talune condizioni, un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.
- (2) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ dispone un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni stabilite dallo Stato membro ospite.
- (3) Tali esenzioni non sono fruibili nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipano ad attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come indicato al titolo V, capo 2, sezione 2, del trattato sull'Unione europea. Si dovrebbe conferire la priorità all'esigenza di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione. Nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).
- (4) Uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

⁽¹⁾ Parere del 26 novembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 30 ottobre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

